

LINEE GUIDA PER L'ALBO DEI FORNITORI
DI SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
PER BAMBINI E RAGAZZI MINORI DI ETÀ
E PER GENITORI CON FIGLI

- visto il Regolamento D.P.G.R. 83/1990 (ex Legge regionale 19.5.1988 n. 33);
- visto l'Allegato I *Requisiti per le strutture e per il personale* – Comune di Trieste, Gruppo di lavoro per il pre-accreditamento, 2001/2002
- vista la *Proposta di tipologie e di requisiti minimi di funzionamento dei servizi residenziali tutelari per minori*, Direzione centrale Salute e Protezione Sociale, Regione Friuli Venezia Giulia, 2005
- vista la Legge 4.5.1983 n. 184, art. 2 cc. 4 e 5¹
- vista la Legge 8.11.2000 n. 328, art. 8 c. 3 lett. f); art. 9 lett. c); art. 11²
- visto il D.P.C.M. 21.5.2001 n. 308 *Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000 n. 328*"
- vista la Legge regionale 31.3.2006 n. 6
- vista la Legge 27.5.1991 n. 176 (Ratifica e esecuzione della *Convenzione dei diritti del fanciullo*, Ney York, 20.11.1989)

FINALITÀ

Le Linee guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di età e per genitore con figli (di seguito *Linee guida*) definiscono prestazioni, servizi e *standard* strutturali, organizzativi e metodologici richiesti dal Comune di Trieste ai gestori di strutture educative residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di età e per genitore con figli, onde attestarne la capacità di operare nel contesto del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari e dell'offerta educativa comunitaria residenziale e semiresidenziale.

¹ "Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".

² "Definizione, sulla base, dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5"; [...] fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni"; [...] Autorizzazione e accREDITAMENTO comma 1: "I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

Salva la potestà regolamentare della Regione Friuli Venezia Giulia e rimandata alla sezione *Tipologie* di queste *Linee guida* la puntuale descrizione di ciascuna struttura,

1. tra le educative residenziali si distinguono:
 - a) *Comunità familiare*
 - b) *Comunità socio-educativa*
 - c) *Comunità genitore-figlia/o*
 - d) *Comunità per l'autonomia*
 - e) *Comunità socio-educativa riabilitativa o per l'alta intensità assistenziale*
2. tra le educative semiresidenziali si distinguono:
 - a) *Centro educativo diurno*
 - b) *Doposcuola socio-educativo*
 - c) *Comunità diurna*

Per garantire l'inclusione e l'integrazione sociale, la riduzione del disagio e il tendenziale azzeramento del rischio evolutivo delle/dei minori di età accolte/i, l'accesso ai servizi educativi residenziali e semiresidenziali, quando sia proposto dal Servizio sociale o se consegua disposizioni delle Autorità giudiziarie, è sempre preceduto da valutazioni pedagogicamente orientate degli aspetti educativi, sociali e psicologici (e eventualmente sanitari).

Le strutture educative residenziali:

1. partecipano al sistema degli interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia³ e costituiscono il sistema di accoglienza per bambini e ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per i quali, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto predisposti dai servizi sociali, educativi, sanitari e assistenziali, non sia stato possibile attivare altre risorse familiari, un affidamento eterofamiliare a una famiglia o a una persona singola, in grado di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno e altresì, secondo quanto *infra* precisato, anche in caso comprovato di necessità e urgenza;
2. improntano spazi, tempi, *routine* e organizzazione della quotidianità al modello familiare, richiamato dalle previsioni dell'art. 2 c. 2 della Legge 4.5.1983 n. 184 per le comunità per bambini dai 0 ai 6 anni e con queste *Linee guida* estese a ogni struttura educativa residenziale per minori di età e alle altre coerenti disposizioni di legge⁴;
3. accolgono presso di sé bambini e ragazzi e genitori con figli e assicurano il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale dei minori di età, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni⁵, esercitando a tale riguardo i poteri interni alla responsabilità genitoriale, anche in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie⁶ senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del bambino o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza⁷;
4. garantiscono alle/agli ospiti capaci di discernimento, secondo l'età e il grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che le/li interessa⁸ e, se coloro siano coinvolti in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria, il diritto di ricevere informazioni pertinenti, di essere consultati e di esprimere la loro opinione, di essere informati delle eventuali conseguenze di tale loro opinione e di ogni decisione che li riguarda⁹; altresì, accompagnano le/gli ospiti, secondo quanto stabilito dalla legge, da

³ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 2 c. 1 lett. a)

⁴ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. f). Cfr. inoltre Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard – documento di proposta* (Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, istituita presso l'A.G.I.A. - Roma, 5.5.2015)

⁵ Codice civile, art. 147

⁶ Legge 4.5.1983 n. 184 art. 5

⁷ Legge 27.5.1991 n. 176 art. 2 (Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1989)

⁸ Legge 27.5.1991 n. 176 art. 12 (Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1989) e *Raccomandazioni 1, 2 e 3* in Belotti, Milani e altri, op. cit.

⁹ Legge 20.3.2003 n. 77 art. 3 (Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 1996) e *Raccomandazioni 1, 2 e 3* in

specifiche disposizioni, dalle consuetudini o secondo necessità, nelle fasi dei procedimenti giudiziari penali, civili e amministrativi; negli *iter* di ogni altro adempimento amministrativo per solito rimesso alla cura di coloro che esercitano le funzioni genitoriali ovvero, se non diversamente disposto dall'Autorità giudiziaria, di concerto e collaborazione con coloro¹⁰, e nel corretto e tempestivo accesso al sistema dei servizi sociali, educativi e sanitari e alle provvigioni previste;

5. conformano la progettazione e l'azione educative ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, alla legge, alle prescrizioni delle Autorità giudiziarie e agli obiettivi comuni indicati dagli operatori del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari, in specie curando ogni accoglimento comunitario in modo tale che la permanenza di ciascuna/ciascun minore di età presso le strutture educative residenziali non si protragga oltre le previsioni progettuali e assicurando, per l'intero tempo di ogni permanenza, che l'azione educativa, con costanza di metodo e coerenza di prassi, sia orientata a ridurre la permanenza delle/dei minori di età fuori dalla famiglia;
6. hanno cura dei legami di ciascuna/ciascun ospite con la famiglia di origine – se non altrimenti disposto dalle Autorità giudiziarie e secondo obiettivi e strategie stabilite dal Servizio sociale con, se presenti, gli altri servizi del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari – assicurando che siano mantenuti e che la famiglia di origine sia coinvolta nei processi evolutivi, di crescita e di maturazione delle/dei figli e ciò, per quanto possibile, evitando che il confronto inevitabile tra esperienze contraddittorie di genitorialità e/o di costrutti culturali “*implichi conflitto di lealtà nei confronti di affetti e radici del Sé*”¹¹;
7. consentono l'accoglienza di fratelli e sorelle, anche in eccezionale deroga a quanto stabilito da queste *Linee guida* in ordine alla ricettività massima, e comunque sostengono e favoriscono i rapporti tra fratelli e sorelle;
8. prevedono che le azioni educative programmate siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse ai percorsi scolastici e formativi, alle responsabilità di studio, agli impegni del tempo libero (associativi, sportivi, culturali) così da offrire la possibilità di vivere in sicurezza esperienze relazionali con significativi contenuti di ordine affettivo, emotivo e cognitivo, destinate a valorizzare o accrescere le competenze relazionali, affettive, emotive e cognitive, la stima di sé e la più corretta percezione di sé in rapporto al mondo e agli altri, in un contesto relazionale capace di orientare intenzionalmente proposte, percorsi, attività

Belotti, Milani e altri, op. cit.

¹⁰ S'intende anche chi eserciti le funzioni tutorie per disposizione d'una Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 343 e sgg. Del Codice civile

¹¹ Laura Palareti, Chiara Berti, Paola Bastianoni, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, 2006

- individuali e di gruppo;
9. contengono la ricettività massima delle strutture secondo quanto stabilito da queste *Linee guida*;
 10. assicurano il servizio di pronta accoglienza secondo quanto precisato più avanti, in occasione di urgenze rappresentate senza congruo preavviso dal Servizio sociale o quando l'accoglimento sia in esito all'esecuzione di disposizioni correlate alle previsioni di cui all'art. 403 del Codice civile;
 11. stabiliscono l'ubicazione delle comunità in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in modo tale da permettere la partecipazione delle persone ospiti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite di familiari¹² e amici¹³;
 12. assicurano che gli immobili utilizzati per l'accoglienza educativa residenziale siano in regola sotto ogni profilo e assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza¹⁴ e rispondenti agli *standard* strutturali previsti più avanti da queste *Linee guida*;
 13. assicurano che gli spazi destinati a attività collettive e di socializzazione siano distinti dagli spazi destinati alle camere da letto e che siano organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza (*privacy*)¹⁵;
 14. applicano al personale impiegato i contratti di lavoro e i relativi accordi integrativi¹⁶;
 15. stipulano una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di infortunio e danno a terzi a copertura degli ospiti e del personale;
 16. assicurano la presenza di figure professionali educative e ausiliarie qualificate, con speciale cura per la selezione del personale e attenzione per i *curriculum* formativi delle educatrici e degli educatori, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone ospiti¹⁷;
 17. garantiscono adeguata formazione¹⁸ *in itinere*, anche agevolando la partecipazione a percorsi formativi promossi dal Comune di Trieste, al fine di adottare e mantenere modalità di lavoro cooperative e partecipate atte a promuovere la condivisione di valori e di scelte metodologiche;
 18. assicurano per ogni struttura educativa residenziale la presenza di un coordinatore¹⁹;

¹² DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. a)

¹³ *Raccomandazioni 5 e 7*, in Valerio Belotti, Paola Milani, Marco Ius, Caterina Satta, Sara Serbati, a cura di, *Crescere fuori famiglia. Lo sguardo degli accolti e le implicazioni per il lavoro sociale*, Regione del Veneto, Assessorato ai servizi sociali, Osservatorio regionale politiche sociali

¹⁴ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. a)

¹⁵ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. b)

¹⁶ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. a)

¹⁷ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. c)

¹⁸ *Raccomandazione 6*, in Belotti e Milani e altri, op. cit.

¹⁹ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. d)

19. garantiscono che il personale educativo e ausiliario impiegato non abbia a proprio carico procedimenti penali per l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione né sia stato condannato, anche in via non definitiva, per i reati elencati negli artt. 380 e 381 c.p.p. né abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione né sia stato condannato o abbia avuta riconosciuta l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. per delitti di natura sessuale contro minori o di carattere pedopornografico;
20. assicurano a ogni struttura educativa residenziale o gruppo di lavoro comunque costituito o singola/o educatrice/educatore la possibilità di avvalersi con continuità e a cadenza almeno mensile dell'apporto professionale di un supervisore; l'incarico di supervisore deve essere affidato a esperti esterni all'organizzazione dell'ente gestore con preparazione specifica in ambito pedagogico o psicologico o psicopedagogico; la supervisione prevede anche funzioni formative e consulenziali;
21. adottano per gli aspetti programmatici, progettuali, valutativi, di verifica e per il governo della quotidianità la forma organizzativa del gruppo di lavoro e la modalità operativa del lavoro di gruppo;
22. limitano, per quanto possibile, il *turn-over* delle educatrici e degli educatori;
23. organizzano la rotazione delle educatrici e degli educatori durante la giornata nel migliore interesse delle persone minori di età ospiti;
24. adottano per le fasi dell'accoglienza, della permanenza e della dimissione il sistema di procedure e di documentazione previsto dalle così dette *Buone prassi*, incluse le revisioni e le integrazioni quali previste e come precisate, da ultimo, nel contesto del Piano di zona 2013-2015 (obiettivi 5.1 e 5.2) e inviano con regolarità esaurienti e ordinate relazioni scritte a cadenza quadrimestrale o secondo necessità contingenti o in ottemperanza diretta o indiretta di disposizioni delle Autorità giudiziarie, in ogni caso secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Come dire, cosa dire, per chi dire. Premesse*;
25. si attengono per la conservazione e il trattamento dei dati sensibili al *Codice in materia di protezione dei dati personali* (Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196);
26. prendono atto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trieste e, per quanto compatibile con le norme e i contratti che regolano la materia cooperativa e associativa, vi si attengono;

27. predispongono, se necessario e richiesto, secondo gli indirizzi del Servizio sociale e di concerto con gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, le azioni educative volte a preparare e accompagnare l'allontanamento dalla famiglia e l'accoglienza nelle strutture educative residenziali;
28. elaborano il Progetto educativo della Comunità, onde promuovere, favorire, realizzare e sviluppare il lavoro reticolare e comunitario volto a integrare le azioni educative quotidiane con la rete affettiva e comunicativa positiva delle/degli ospiti, in particolare con i loro genitori e familiari;
29. precisano il modello teorico di riferimento²⁰;
30. elaborano per ciascun ospite, di concerto con il Servizio sociale comunale, entro trenta giorni dall'accoglimento, il Progetto quadro;
31. elaborano per ciascun ospite, in autonomia, sulla scorta del Progetto quadro e non oltre sessanta giorni dall'accoglimento, il Progetto educativo individualizzato²¹ secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Dire e predire: gli obiettivi possibili* e le disposizioni di legge²²;
32. elaborano per ciascun ospite il Progetto di dimissione, di concerto con il Servizio sociale e gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, sei mesi prima della data prevista per la dimissione o del compimento del diciottesimo anno di età; precisano e avviano le azioni educative volte a preparare e accompagnare il rientro in casa, l'affido, l'adozione o la vita autonoma delle/degli ospiti; salva la possibilità di deroga in casi eccezionali, se vi sia rischio di pregiudizio per qualcuna delle persone ospiti o per le/gli educatrici/educatori, di concerto con il Servizio sociale e previo reperimento di una nuova sistemazione;
33. adottano una Carta dei servizi²³ ovvero un progetto generale della struttura educativa residenziale che comprenda la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni comprese, secondo lo schema precisato più avanti;
34. adottano le dieci *Raccomandazioni* per gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari in esito alla ricerca *Crescere fuori famiglia* già richiamate in queste *Linee guida (supra, nota 4)*;
35. promuovono, agevolano e accompagnano, secondo le prescrizioni delle Autorità giudiziarie e le decisioni del Servizio sociale comunale e della rete degli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari, il rientro in famiglia e l'affidamento eterofamiliare delle/degli ospiti, ne accompagnano le fasi di avvio per il tempo necessario a garantirne la migliore riuscita e,

²⁰ Laura Palareti, Chiara Berti, Paola Bastianoni, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, 2006

²¹ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

²² DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

²³ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. g)

quanto all'affidamento eterofamiliare, conformano l'azione educativa alle *Linee guida* nazionali e regionali in materia di affido, ai protocolli vigenti e alle indicazioni dell'allegato alle *Buone prassi: Le azioni degli educatori: l'affido dopo la comunità*;

36. stabiliscono, mantengono e curano le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire, con intenzionalità educativa, nella quotidianità, l'adeguata presa in carico di ciascuna/ciascun ospite nonché la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi e dei professionisti con le pratiche, nella quotidianità, di ciascuna struttura residenziale;
37. informano di accoglienze, dimissioni e mancati rientri la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, secondo quanto previsto dalla legge²⁴ e dalle prassi in uso²⁵;
38. forniscono quanto necessario per l'igiene personale e la cura di ciascun ospite e provvedono alla dotazione ordinaria del vestiario e alla sua manutenzione;
39. consegnano al ragazzo, secondo modalità e finalità educative gestite dagli educatori della Comunità e in considerazione dell'età, della maturità e del grado di discernimento, un importo per piccole spese personali.

²⁴ Legge Legge 4.5.1983 n. 184 art. 9 c. 2

²⁵ Disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, dd. 22.11.2007 al riguardo dell'art. 9 c. 2 Legge 28.3.2001 n. 149 "disposizioni per la redazione e trasmissione degli elenchi semestrali dei minori collocati"

Le strutture educative semiresidenziali:

1. partecipano al sistema degli interventi socio assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia²⁶ e costituiscono il sistema di accoglienza semiresidenziale²⁷ predisposto per accogliere bambini e ragazzi la cui situazione di disagio e di rischio evolutivo sia all'attenzione del servizio sociale, ma non tale da comportare provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare e di affido a strutture educative residenziali;
2. partecipano alla funzione di prevenzione dei servizi sociali, sanitari e educativi atta a scongiurare o limitare, secondo gli indirizzi nazionali e locali, il ricorso agli allontanamenti e ai conseguenti affidi a strutture educative residenziali e a dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Legge 4.5.1983 n. 184²⁸;
3. assicurano la funzione, coerente con il sistema delle *Buone prassi*²⁹, di agevolare, sostenere e accompagnare bambini e ragazzi durante le prime fasi del percorso che segue la dimissione da strutture educative residenziali e che comporti il rientro nei nuclei familiari di origine, l'affido eterofamiliare, la vita autonoma o, laddove necessario e richiesto, l'accoglienza in una struttura educativa residenziale o progetti di affido eterofamiliare o parentale;
4. assicurano la funzione, connessa con quelle di prevenzione e accompagnamento, di sostenere le capacità genitoriali di madri e padri dei bambini e dei ragazzi accolti, interagendo con essi pur senza sostituirsi ad essi, bensì garantendo a genitori e parenti soluzioni organizzative e modelli rigorosi di confronto per ogni difficoltà educativa, relazionale e organizzativa;
5. prevedono che le azioni educative programmate siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse ai percorsi scolastici e formativi, alle responsabilità di studio, agli impegni del tempo libero (associativi, sportivi) così da offrire la possibilità di vivere in sicurezza esperienze relazionali con significativi contenuti di ordine affettivo, emotivo e cognitivo, destinate a valorizzare o accrescere le competenze relazionali, affettive, emotive e cognitive, la stima di sé e la più corretta percezione di sé in rapporto al mondo e agli altri, in un contesto relazionale capace di orientare intenzionalmente proposte, percorsi, attività

²⁶ DPCM 21.5.2001 n. 308 art 2 c. 1 lett. a)

²⁷ L.R. 6/2006

²⁸ Art. 1 c. 3 Legge 184/1983: (...) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (...).

²⁹ In particolare, il riferimento è alla "tecnica delle dimissioni" (in Corte d'Appello, Tribunale e Procura minorenni di Torino, *Informazioni, indicazioni e suggerimenti ai servizi socio-assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla tutela giudiziaria dei minori*, Torino, giugno 2004) e ripresa nella Scheda di dimissione (in Comune di Trieste, Piano di Zona n. 9 "Buone pratiche nelle comunità educative", Relazione di presentazione delle schede di lavoro, Trieste, febbraio 2008)

- individuali e di gruppo;
6. consentono l'accoglienza di fratelli e sorelle, anche in eccezionale deroga a quanto stabilito da queste *Linee guida* in ordine alla ricettività. e comunque sostengono e favoriscono i rapporti tra fratelli e sorelle;
 7. non sostituiscono il ricorso alla risorsa educativa residenziale se questa è necessaria alla migliore tutela e garanzia dei diritti soggettivi di bambini e ragazzi, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali;
 8. non ripetono la proposta educativo-didattica del Servizio di integrazione scolastica (S.I.S.) del Comune di Trieste né gli spazi e l'orientamento ludico dei ricreatori comunali o degli oratori parrocchiali né sostituiscono i progetti, individuali, di gruppo o domiciliari che fanno capo al Servizio di sostegno socio-educativo (S.S.S.Ed.) comunale, bensì assicurano a livello progettuale e nella quotidianità l'integrazione con il S.I.S. del Comune di Trieste, i ricreatori comunali, gli oratori e il S.S.S.Ed.;
 9. contengono la ricettività massima delle strutture nell'ordine di grandezza stabilito da queste *Linee guida*;
 10. stabiliscono l'ubicazione delle strutture educative semiresidenziali in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;
 11. assicurano che gli immobili utilizzati per l'accoglienza educativa semiresidenziale siano in regola sotto ogni profilo e assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza³⁰ e rispondenti agli *standard* strutturali previsti *infra* da queste *Linee guida*;
 12. organizzano gli spazi onde garantire lo svolgimento di attività di gruppo e individuali e la preparazione e consumazione di pasti;
 13. assicurano la presenza di figure professionali educative e ausiliarie qualificate, con speciale cura per la selezione del personale per i *curriculum* formativi delle educatrici e degli educatori, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone che frequentano le strutture educative semiresidenziali;
 14. applicano al personale impiegato i contratti di lavoro e i relativi accordi integrativi;
 15. stipulano una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di infortunio e danno a terzi a copertura degli ospiti e del personale;
 16. garantiscono adeguata formazione³¹ *in itinere*, anche agevolando la partecipazione a percorsi formativi promossi dal Comune di Trieste, al fine di adottare e mantenere modalità di

³⁰ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. a)

³¹ *Raccomandazione 6*, in Belotti e Milani e altri, op. cit.

- lavoro cooperative e partecipate atte a promuovere la condivisione di valori e di scelte metodologiche;
17. assicurano per ogni struttura educativa semiresidenziale la presenza di un coordinatore³²;
 18. garantiscono che il personale educativo e ausiliario impiegato non abbia a proprio carico procedimenti penali per l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione né sia stato condannato, anche in via non definitiva, per i reati elencati negli artt. 380 e 381 c.p.p. né abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione né sia stato condannato o abbia avuta riconosciuta l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. per delitti di natura sessuale contro minori o di carattere pedopornografico;
 19. assicurano a ogni struttura educativa semiresidenziale o gruppo di lavoro comunque costituito o singola/o educatrice/educatore la possibilità di avvalersi con continuità e a cadenza almeno mensile dell'apporto professionale di un supervisore; l'incarico di supervisore deve essere affidato a esperti, esterni all'organizzazione dell'ente gestore, con preparazione specifica in ambito pedagogico o psicologico o psicopedagogico; la supervisione comprenderà anche funzioni formative e consulenziali;
 20. adottano per gli aspetti programmatici, progettuali, valutativi, di verifica e per il governo della quotidianità la forma organizzativa del gruppo di lavoro e la modalità operativa del lavoro di gruppo;
 21. limitano, per quanto possibile, il *turn-over* delle educatrici e degli educatori;
 22. organizzano la rotazione delle educatrici e degli educatori durante la giornata nel migliore interesse delle persone minori di età ospiti;
 23. adottano per le fasi dell'accoglienza, della permanenza e della dimissione il sistema di documentazione previsto dalle così dette *Buone prassi*, incluse le revisioni e le integrazioni quali previste e come precisate nel contesto del Piano di zona 2013-2015 (obiettivi 5.1 e 5.2) e inviano con regolarità esaurienti e ordinate relazioni scritte a cadenza quadrimestrale, ovvero secondo quanto suggerito da contingenze o in ottemperanza diretta o indiretta di disposizioni delle Autorità giudiziarie, in ogni caso secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Come dire, cosa dire, per chi dire. Premesse*;
 24. adottano per la conservazione e il trattamento dei dati sensibili al *Codice in materia di protezione dei dati personali* (Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196);
 25. prendono atto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trieste e, per

³² DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. d)

- quanto compatibile con le norme e i contratti che regolano la materia cooperativa e associativa, vi si attengono;
26. elaborano il Progetto educativo del servizio educativo semiresidenziale, onde promuovere, favorire, realizzare e sviluppare il lavoro reticolare e comunitario volto a integrare le azioni educative quotidiane con la rete affettiva e comunicativa positiva delle/degli ospiti, in particolare con i loro genitori e familiari;
 27. precisano il modello teorico di riferimento³³;
 28. elaborano per ciascun ospite, di concerto con il Servizio sociale comunale, entro quindici giorni dall'accoglimento, il Progetto quadro;
 29. elaborano per ciascun ospite, in autonomia, sulla scorta del Progetto quadro e non oltre trenta giorni dall'accoglimento, il Progetto educativo individualizzato³⁴ secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Dire e predire: gli obiettivi possibili* e le disposizioni di legge³⁵;
 30. elaborano per ciascun ospite il Progetto di dimissione, di concerto con il Servizio sociale e gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, tre mesi prima della data prevista per la conclusione del progetto o del compimento del diciottesimo anno di età; precisano e avviano le azioni educative volte a preparare e accompagnare il rientro in casa, l'affido, l'adozione o la vita autonoma delle/degli ospiti; salva la possibilità di deroga in casi eccezionali, di concerto con il Servizio sociale, se vi sia rischio di pregiudizio per qualcuna delle persone che frequentano la struttura semiresidenziale o per le/gli educatrici/educatori;
 31. adottano una Carta dei servizi³⁶ ovvero un progetto generale della struttura educativa residenziale che comprenda la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni comprese, secondo lo schema precisato più avanti;
 32. adottano le dieci *Raccomandazioni per gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari* in esito alla ricerca *Crescere fuori famiglia* già richiamate in queste *Linee guida* (supra, nota 4);
 33. promuovono, agevolano e accompagnano, secondo le prescrizioni delle Autorità giudiziarie e le decisioni del Servizio sociale comunale e della rete degli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari, la permanenza in famiglia e l'affidamento eterofamiliare di bambini e ragazzi e conformano l'azione educativa alle *Linee guida* nazionali e regionali in materia di affido e ai protocolli vigenti;

³³ Laura Palareti, Chiara Berti, Paola Bastianoni, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, 2006

³⁴ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

³⁵ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

³⁶ DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. g)

34. stabiliscono, mantengono e curano le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire, con intenzionalità educativa, nella quotidianità, l'adeguata presa in carico di ciascuna/ciascun bambina/o o ragazza/o nonché la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi e dei professionisti con le pratiche, nella quotidianità, della struttura educativa semiresidenziale;

TIPOLOGIA STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI

Comunità familiare³⁷

È una struttura educativa residenziale che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di bambini e ragazzi con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali, offrono un rapporto di tipo familiare e per i quali la struttura costituisce residenza abituale; accoglie cinque minori di età³⁸, compresi i figli della eventuale coppia di adulti residente, se presenti, ovvero tre nel caso di accoglimento di un minore disabile; costituisce per bambini e ragazzi, a mezzo della stabile convivenza degli adulti e dei minori di età, un contesto di vita caratterizzato da clima affettivo, modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze proprie dell'età e al livello di maturazione di ciascuno di essi, in analogia con quelli familiari; vi operano due o più adulti – uno dei quali con funzioni di coordinamento – che convivono stabilmente nel gruppo; i requisiti strutturali sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione³⁹;

Comunità socio-educativa⁴⁰

È una struttura educativa residenziale a ciclo continuo (24 ore al giorno 365 giorni all'anno) caratterizzata dalla presenza di un numero di ospiti secondo quanto di seguito precisato; la gestione comunitaria è di tipo familiare e prevede la presenza a rotazione di educatrici e educatori – auspicabile l'equilibrio di genere; apprezzabile la conoscenza della lingua slovena – che esercita la propria specifica professione in forma di attività lavorativa; può accogliere bambini, preadolescenti e adolescenti provenienti da tutto il territorio nazionale, senza distinzioni di sorta⁴¹; salvi diversi futuri orientamenti, i bambini e i ragazzi ospiti sono distinti per classi di età omogenee; nelle comunità socio-educative lavorano almeno sette tra educatrici e educatori, dei quali uno con

³⁷ la *comunità familiare* corrisponde, secondo la definizione adottata con l'atto n. 357 dd. 13.11.1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al "Presidio residenziale socio-assistenziale" di tipo B "Comunità di tipo familiare" (altre denominazioni: comunità di vita, casa famiglia, gruppo famiglia, focolare)

³⁸DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 3; Atto n. 1402 dd. 28.2.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, punto 2

³⁹DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 3; Atto n. 1402 dd. 28.2.2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, punto 2

⁴⁰ La comunità socio-educativa, secondo la definizione adottata con l'atto n. 357 dd. 13.11.1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, corrisponde al "Presidio residenziale socio-assistenziale" di tipo C "comunità educativa" (altre denominazioni: gruppo appartamento, comunità di accoglienza, comunità alloggio)

⁴¹Punto 3 pg. 3 di queste *Linee guida*

funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro; educatrici/educatori il cui rapporto di lavoro preveda un orario *part-time* non possono eccedere il 30% del complessivo personale educativo della comunità;

ciascuna comunità socio-educativa garantisce un servizio di reperibilità per almeno otto ore giornaliere.

a) *Comunità socio-educativa per bambine e bambini:*

Accoglie sette bambini di età non superiore agli otto anni e riserva un posto per la pronta accoglienza, secondo quanto precisato *infra*;

è prevista proroga della permanenza dopo il compimento dell'ottavo anno di età se coerente con il P.E.I. secondo quanto stabilito dal Servizio sociale, sentita la rete dei servizi e delle istituzioni;

salve diverse statuizioni delle Autorità giudiziarie, la permanenza delle/dei bambini ospiti deve tendenzialmente concludersi dopo sei mesi;

b) *Comunità socio-educativa per preadolescenti:*

Accoglie sette bambini e/o ragazzini, di età compresa tra i nove e i tredici anni e riserva un posto per la pronta accoglienza, secondo quanto precisato *infra*;

è prevista proroga della permanenza dopo il compimento del tredicesimo anno di età se coerente con il P.E.I. secondo quanto stabilito dal Servizio sociale, sentita la rete dei servizi e delle istituzioni;

c) *Comunità socio-educativa per adolescenti:*

Accoglie sette ragazzi adolescenti tra i quattordici e i diciotto anni e riserva un posto per la pronta accoglienza, secondo quanto precisato *infra*;

è prevista proroga della permanenza dopo il compimento del diciottesimo anno di età se coerente con il P.E.I. o disposto dall'Autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dal Servizio sociale, sentita la rete dei servizi e delle istituzioni;

Comunità per genitore-figlia/o

È una struttura educativa residenziale a ciclo continuo (24 ore al giorno 365 giorni all'anno) o a ciclo non continuo (365 giorni all'anno con orario diurno; notti alla bisogna);

il modello di governo della quotidianità è di tipo familiare e prevede la presenza di personale educativo che esercita la propria specifica professione in forma di attività lavorativa;

accoglie sei genitori con figli (dalla nascita ai dieci anni di età ovvero ai dodici in caso di fratelli o sorelle) e gestanti in ogni momento della gravidanza, sino a un totale di quattordici persone;

osserva la qualità della relazione tra genitori e figli e la genitorialità nel farsi quotidiano;

impartisce le indicazioni necessarie a stabilire, migliorare e mantenere la relazione tra genitori e figli e per correggere disfunzioni della genitorialità;

mira a conseguire il raggiungimento del massimo grado possibile di autonomia del genitore nella gestione del figlio;

accompagna le persone adulte nella realizzazione del loro progetto e le sostiene, al bisogno, nella cura del proprio stato di salute, nell'attenzione per i bisogni dei figli, nella ricerca di una occupazione lavorativa e di una abitazione;

garantisce il rapporto del figlio con l'altro genitore, se non diversamente disposto dalle Autorità giudiziarie;

prevede che le finalità osservative, educative e di accompagnamento possano realizzarsi anche a domicilio e, in tal caso e se richiesto, tanto nelle fasi che precedono l'accoglienza tanto in quelle successive alla dimissione e che sostengono e accompagnano l'autonomia;

accompagna l'evolversi della gravidanza, sia nell'ipotesi che la donna accetti di occuparsi del figlio che in caso contrario;

prevede, in assenza dei genitori, di occuparsi dei loro figli per il tempo necessario e, se del caso, di accompagnarne la transizione in una comunità socio-educativa per bambini o in una famiglia affidataria;

salvo casi eccezionali, la permanenza dei nuclei genitore/figli si conclude dopo dodici mesi;

nelle comunità educative per genitori e figli a ciclo continuo lavorano almeno sette tra educatrici e educatori, dei quali uno con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro; in quelle a ciclo non continuo lavorano almeno cinque tra educatrici e educatori, dei quali uno con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro;

ciascuna comunità educativa per genitori e figli garantisce un servizio di reperibilità per almeno otto ore giornaliere.

Comunità per l'autonomia⁴²

È una struttura educativa residenziale non a ciclo continuo (365 giorni all'anno orario diurno);

⁴² (Altre denominazioni: appartamento per l'alta autonomia, appartamento di sgancio; appartamento di avvio dell'autonomia)

accoglie fino a quattro ragazze e ragazzi neomaggiorenni infraventunenni per un periodo massimo di dodici mesi dimessi da comunità socio-educative per adolescenti;
agevola e sostiene e accompagna la transizione tra l'età adolescenziale e l'età adulta e promuove la progressiva autonomia dei ragazzi accolti;
promuove l'autorganizzazione e la cooperazione e favorisce forme di mutuo aiuto, collaborazione e associazione tra persone che hanno vissuto l'esperienza di vivere fuori dalla famiglia;
vi prestano servizio da uno a due educatrici/educatori che governano con gli ospiti quotidianità e gestione domestica e dei quali uno con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro;

Comunità socio-educativa riabilitativa o per l'alta intensità assistenziale⁴³

È una struttura residenziale a ciclo continuo (24 ore al giorno 365 giorni all'anno);
accoglie sei ragazzi dai quattordici ai diciotto anni la cui condizione di sofferenza psicologica e/o psichica, diagnosticata, richieda che la quotidianità debba informarsi tutta a criteri e finalità al contempo pedagogici e terapeutici;
prevede una permanenza massima di dodici mesi prorogabili fino a un massimo di ulteriori sei mesi;
impiega almeno undici educatrici/educatori (due dei quali con formazione specifica e preparazione sanitaria), uno dei quali con funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro;
impiega almeno uno psicologo e ne assicura la presenza con funzioni operative connesse alla quotidianità, trattamentali o consulenziali sia di ordine individuale che gruppale;
impiega almeno due infermieri e ne assicura la presenza con funzioni operative connesse alla quotidianità, trattamentali o consulenziali;
garantisce un servizio di reperibilità per ventiquattro ore giornaliere.
prevede espressamente nel Progetto educativo di comunità⁴⁴ prassi per la pronta accoglienza e l'affrontamento di situazioni di emergenza e urgenza.

⁴³ (Altre denominazioni: comunità terapeutica, comunità riabilitativa, comunità a alta intensità, comunità a alta soglia)

⁴⁴ Punto 28, pg. 7

INNOVAZIONE E CONTROLLO

- Il Comune di Trieste si riserva di considerare, valutare e accogliere proposte di servizi educativi residenziali non compresi tra quelli descritti, sempre che siano rispondenti alle generalità di cui alle *Finalità* di queste *Linee guida* nonché ai principi, alle norme e ai regolamenti ivi citati.
- Il Comune di Trieste, nell'ambito del proprio sistema di controlli sulle attività esternalizzate, vigila sul servizio erogato e sulla corrispondenza tra le previsioni delle Linee guida e l'offerta dei gestori di strutture educative residenziali a mezzo di visite di propri rappresentanti cui è assicurato l'accesso alle strutture e alla documentazione, anche senza preavviso.

PRONTA ACCOGLIENZA⁴⁵

Allocata in ogni comunità socio-educativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, risponde con immediatezza, previa valutazione del Servizio sociale o in esito a provvedimenti di cui alle previsioni dell'art. 403 Codice civile, a bisogni impreveduti di ospitalità e protezione;

accoglie un bambino o preadolescente o adolescente *ut supra* precisato;

accoglie uno o due bambini o preadolescenti o adolescenti *ut supra* precisato;

la permanenza si conclude nel termine di sessanta giorni dall'accoglienza con il rientro in famiglia o con l'affido eterofamiliare o parentale o con l'accoglienza in una comunità, anche la stessa presso la quale è stata attivata la pronta accoglienza, salvo il numero di posti previsto per ciascuna struttura educativa residenziale, inclusi quelli destinati alla pronta accoglienza aumentati di una sola unità;

deve provvedersi in ogni caso, anche *ex post*, secondo quanto previsto dal sistema delle *Buone prassi* e salva l'autorizzazione formale dell'Ente che sarà tempestivamente informato dell'avvenuto accoglimento;

la riserva di posti destinati alla pronta accoglienza, con esclusione del giorno del loro impiego, è remunerata nella misura di € 15,00= al giorno, ferma l'applicazione della retta prevista dal giorno dell'accoglienza.

INNOVAZIONE E CONTROLLO

- Il Comune di Trieste si riserva di considerare, valutare e accogliere proposte di servizi educativi residenziali non compresi tra quelli descritti, sempre che siano rispondenti alle generalità di cui alle *Finalità* di queste *Linee guida* nonché ai principi, alle norme e ai regolamenti ivi citati.
- Il Comune di Trieste, nell'ambito del proprio sistema di controlli sulle attività esternalizzate, vigila sul servizio erogato e sulla corrispondenza tra le previsioni delle *Linee guida* e l'offerta dei gestori di strutture educative residenziali a mezzo di visite di propri rappresentanti cui è assicurato l'accesso alle strutture e alla documentazione, anche senza preavviso.

⁴⁵ La pronta accoglienza, secondo la definizione adottata con l'atto n. 357 dd. 13.11.1997 dalla "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", corrisponde al "Presidio residenziale socio-assistenziale" di tipo A "Comunità di pronta accoglienza" (altre denominazioni: comunità pronto intervento, comunità pronta emergenza, centro pronto intervento, emergenza)

TIPOLOGIA STRUTTURE EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI

Centro educativo diurno

Accoglie da cinque a quindici ragazzi e/o bambini, preferibilmente prevedendo spazi diversi per età omogenee;

accoglie bambini o ragazzi di età variabile; è prevista proroga della permanenza dopo che sia raggiunta l'età soglia prevista dal progetto generale del Centro educativo diurno o dopo il compimento del diciottesimo anno di età se coerente con il P.E.I., previsto dall'Autorità giudiziaria e secondo quanto stabilito dal Servizio sociale sentita la rete dei servizi e delle istituzioni;

garantisce apertura quotidiana da quattro a dieci ore e almeno per cinque giorni alla settimana e per undici mesi all'anno;

vi lavorano almeno una/un educatrice/educatore, uno dei quali ha funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro, ogni tre minori di età;

prevede preparazione e somministrazione del pranzo e di una merenda pomeridiana.

Comunità diurna

Accoglie da cinque a dieci ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; è prevista proroga della permanenza dopo il compimento del diciottesimo anno di età se coerente con il P.E.I., previsto dall'Autorità giudiziaria e secondo quanto stabilito dal Servizio sociale sentita la rete dei servizi e delle istituzioni;

garantisce apertura quotidiana da cinque a dodici ore almeno per sei giorni alla settimana e per dodici mesi all'anno ovvero interventi modulati a prescindere dall'orario di apertura e variamente dispiegati nell'arco delle giornate, delle settimane e dei mesi;

prevede azioni educative a domicilio e interazioni, anche in struttura, con i genitori dei ragazzi accolti;

vi lavorano almeno una/un educatrice/educatore, uno dei quali ha funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro, ogni due minori di età;

prevede preparazione e somministrazione del pranzo e/o della cena e di una merenda meridiana e/o pomeridiana.

Doposcuola socio-educativo

Accoglie bambini e ragazzini dai cinque ai quindici anni di età, non escludendo di occuparsi di bambini più piccoli nonché, se del caso, delle loro famiglie;

garantisce apertura quotidiana da un minimo di quattro ore al giorno, durante il periodo scolastico, a almeno otto ore al giorno, durante il periodo estivo;

vi lavorano, a fianco di volontari laici e/o religiosi, almeno tre educatori uno dei quali ha funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro, se non diversamente previsto dalle organizzazioni dei doposcuola;

prevede, se richiesta, la somministrazione del pranzo e di una merenda;

integra, sostiene e accompagna le funzioni familiari nei percorsi scolastici e nell'educazione al governo del tempo libero, inclusi accessi domiciliari;

offre interventi strutturati legati agli impegni scolastici nonché di carattere educativo e di animazione;

di concerto con il Servizio sociale prevede progetti per bisogni educativi speciali e modula, all'uopo, l'organizzazione;

INNOVAZIONE E CONTROLLO

- Il Comune di Trieste si riserva di considerare, valutare e accogliere proposte di servizi educativi residenziali non compresi tra quelli descritti, sempre che siano rispondenti alle generalità di cui alle *Finalità* di queste *Linee guida* nonché ai principi, alle norme e ai regolamenti ivi citati.
- Il Comune di Trieste, nell'ambito del proprio sistema di controlli sulle attività esternalizzate, vigila sul servizio erogato e sulla corrispondenza tra le previsioni delle *Linee guida* e l'offerta dei gestori di strutture educative residenziali a mezzo di visite di propri rappresentanti cui è assicurato l'accesso alle strutture e alla documentazione, anche senza preavviso.

RETTE STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Secondo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza⁴⁶ "l'entità della retta (...) deve essere calcolata in riferimento ai parametri/criteri/standard individuati e richiesti";

- ogni struttura educativa residenziale e semiresidenziale precisa l'ammontare giornaliero o settimanale o mensile della retta;
- la retta è corrisposta per l'intero periodo dell'accoglienza, compresi il primo e l'ultimo giorno;
- gli enti gestori delle strutture educative residenziali e semiresidenziali inoltrano le fatture con cadenza mensile;
- il Comune di Trieste, giusta presentazione dei prospetti di registrazione delle presenze, previo controllo, liquida il dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della fattura;
- gli enti gestori delle strutture educative residenziali e semiresidenziali si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136;
- strutture educative residenziali:
 - la retta è corrisposta per intero se bambini e ragazzi siano assenti per ragioni sanitarie; per periodi di vacanza non superiori ai quindici giorni; se pernottino in modo saltuario presso genitori, parenti o amici. A partire dall'ottavo giorno consecutivo di assenza e fino alla dimissione in caso di assenze per motivi diversi; salve determinazioni diverse concertate tra enti gestori e Servizio sociale del Comune di Trieste, la retta è corrisposta nella misura del 60% se l'assenza realizza progetti di dimissione, rientro in famiglia, affidamento, adozione o autonomia e ciò, in ogni caso, per un periodo massimo di novanta giorni;
 - la retta è comprensiva di tutte le spese:
 - personale;
 - acquisti di beni e servizi per:
 - vitto
 - dotazioni e spese igienico-sanitarie
 - integrazione e manutenzione di vestiario, scarpe, biancheria
 - visite e cure mediche, fino ad un massimo mensile di € 50,00 in media *pro capite*
 - istruzione e formazione

⁴⁶ Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard – documento di proposta* (Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, istituita presso l'A.G.I.A. - Roma, 5.5.2015)

- attività sportive e di tempo libero
 - trasporti
 - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie
 - altri oneri (quote di ammortamento, oneri assicurativi, spese generali, periodi di vacanza)
 - piccole spese personali degli ospiti (fino a € 3,00= al giorno)
- strutture educative semiresidenziali a retta giornaliera:
 - la retta è corrisposta per intero per ogni giorno di presenza di bambini e ragazzi nonché se l'assenza dal centro educativo diurno o dalla comunità diurna comporti comunque azione educativa e/o riserva del posto e, in ogni caso, per il tempo preventivamente convenuto con il Servizio sociale;
 - strutture educative semiresidenziali a retta mensile o settimanale:
 - la retta è corrisposta per l'intero mese o per 4,5 settimane se le assenze non superino i sei giorni nell'arco del mese ovvero in modo proporzionale se le assenze superino i sei giorni nell'arco del mese;
 - la retta mensile e/o settimanale è comprensiva di tutte le spese e comprende:
 - spesa per il personale;
 - acquisti di beni e servizi per vitto,
 - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie;
 - altri oneri (quote di ammortamento, oneri assicurativi, spese generali).

STANDARD STRUTTURALI STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI⁴⁷

Visto quanto più sopra precisato⁴⁸ e viste le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza⁴⁹ (“*le procedure di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento delle comunità devono prevedere standard strutturali rispondenti alle caratteristiche della civile abitazione*”⁵⁰) e ritenuto di estenderle anche se sia prevista l'ospitalità per più di sei persone, le strutture educative residenziali:

1. sono situate in zone dotate di reti accessibili di nidi, scuole e servizi e presidî educativi, sociali, sanitari, ricreativi e culturali e di verde di prossimità;
2. sono accessibili con i mezzi pubblici;
3. misurano almeno:
 - 120 mq – sino a quattro minori di età ospiti
 - 140 mq – sino a cinque minori di età ospiti
 - 160 mq – sino a sei minori di età ospiti
 - 170 mq – sino a sette minori di età ospiti
 - 180 mq – sino a otto minori di età ospiti
 - oltre i 200 mq – sino a quattordici persone ospiti (minori di età e adulti)
4. e in esse:
 - le camere da letto possono essere singole o doppie (o in via eccezionale triple);
 - tutti gli spazi sono riservati all'uso esclusivo delle/degli ospiti e dei gruppi di lavoro, compresi quelli adibiti a cucina, servizi igienici, ripostigli e in generale gli spazi comuni;
5. sono dotate di almeno due locali adibiti ai servizi igienici, uno dei quali accessibile alle persone disabili.

⁴⁷Cfr. C.N.C.M. (Coordinamento nazionale delle comunità per minori), Gruppo Qualità (G. Barbanotti, A. Fiore, M. Morroni, C. Vigliani, E.Vanni), a cura di, *Strumenti per la Qualità*, CNMCM, Firenze, 1999

⁴⁸punto 2, pg. 2

⁴⁹Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard – documento di proposta* (Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, istituita presso l'A.G.I.A. - Roma, 5.5.2015)

⁵⁰Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard – documento di proposta* (Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, istituita presso l'A.G.I.A. - Roma, 5.5.2015)